

REGOLAMENTO (CE) N. 1740/95 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95, reca, nell'allegato, parte B, l'elenco dei prodotti per i quali si applica un meccanismo di rilevamento diretto dei prezzi all'importazione, ai fini della classificazione tariffaria; che in seguito alla fissazione di un prezzo di entrata distinto per le ciliege acide, prodotto che è destinato principalmente alla trasformazione, con il regolamento (CE) n. 1739/95 della Commissione, del 17 luglio 1995, che prevede talune misure transitorie relative al regime del prezzo di entrata applicabile alle ciliege acide⁽⁴⁾, è opportuno trasferire le ciliege acide dalla parte A alla parte B dell'allegato a decorrere dalla data di applicazione del succitato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 3223/94 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1995.

1. Nella parte A, la rubrica relativa alle ciliege è sostituita dalla seguente tabella:

Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
• 0809 20 39	Ciliege "altre"	dal 21 al 31 maggio
0809 20 49		dal 1° giugno al 15 luglio
0809 20 59		dal 16 al 31 luglio
0809 20 69		dal 1° al 10 agosto

2. Nella parte B, è aggiunta la seguente rubrica:

Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
• 0809 20 31	Ciliege acide	dal 21 al 31 maggio
0809 20 41		dal 1° giugno al 15 luglio
0809 20 51		dal 16 al 31 luglio
0809 20 61		dal 1° al 10 agosto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽⁴⁾ Vedi pagina 98 della presente Gazzetta ufficiale.